



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Nola

Prima Sezione Civile

In composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'esito dell'udienza cartolare del 25.06.2026, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

ai sensi degli artt. 127 *ter* e 281-*sexies* c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. rg 365/2021, vertente

TRA

Parte_1 (P. IVA *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maurizio Grio (C.F. *C.F._1*), presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, Piazza Ruggero di Sicilia n. 1;

-ATTRICE -

CONTRO

Controparte_1 (P. IVA *P.IVA_2*), in persona del socio accomandatario e legale rappresentante p.t., sig. *CP_2* rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Alessandro Panico (C.F. *C.F._2*) e Giuseppe Bove (C.F. *C.F._3*), presso il cui studio elettivamente domicilia in Pollena Trocchia (NA), Piazza Donizetti n. 5;

-CONVENUTA-

Oggetto: pagamento corrispettivo contratto di appalto.

Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. del 25 giugno 2026.

Svolgimento del processo.

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, *Parte_1* in persona del legale rappresentante p.t., ha convenuto in giudizio *Controparte_1* in persona del socio accomandatario e legale rappresentante p.t., chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 29.243,64,

oltre interessi di mora dalla data della fattura al saldo, quale corrispettivo asseritamente dovuto in relazione alla fattura n. 22 del 28 dicembre 2018.

A fondamento della domanda, parte attrice ha dedotto che *Controparte_1* società specializzata nella fornitura di impianti di condizionamento nel settore navale, si era rivolta a *Parte_1* nell'ambito della commessa Costr. 6254, ordine n. 1595 del 12 settembre 2017, presso lo stabilimento Fincantieri di Ancona, e dell'ordine n. 1770 del 9 ottobre 2017, presso lo stabilimento Fincantieri di Marghera, avvalendosi della sua opera per la posa in opera di impianti e condotte di acqua per imbarcazioni.

Ha allegato che l'accordo intercorso tra le parti prevedeva l'emissione della fattura alla presentazione dello stato di avanzamento lavori, da effettuarsi con cadenza mensile, "ogni 25 del mese".

Ha quindi dedotto che, durante l'esecuzione dei lavori, alla presentazione del relativo SAL e previa esibizione della dichiarazione sostitutiva in merito alla responsabilità solidale, era rimasta inevasa la fattura n. 22/2018 del 28 dicembre 2018, dell'importo complessivo di euro 29.243,64.

Parte attrice ha inoltre esposto che, nonostante i solleciti inviati alla convenuta, non era pervenuta alcuna contestazione in ordine alla qualità dei lavori eseguiti e che l'imbarcazione risultava varata e in servizio. Ha pertanto chiesto la condanna di *Controparte_1* al pagamento della somma indicata, oltre interessi di mora e spese di lite.

2. Si è costituita in giudizio *Controparte_1* in persona del legale rappresentante p.t., contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto.

In via preliminare, la convenuta ha eccepito l'improcedibilità della domanda, deducendo che gli ordini n. 1595 del 12 settembre 2017 e n. 1770 del 9 ottobre 2017 contenevano, all'art. 10, una clausola relativa alle controversie, in forza della quale le parti si erano impegnate ad esperire un tentativo obbligatorio di riconciliazione bonaria attraverso due incontri a distanza di circa quindici giorni l'uno dall'altro e, in caso di mancato accordo, a deferire la controversia ad arbitrato.

Controparte_1 ha quindi sostenuto che parte attrice non aveva previamente attivato né il tentativo obbligatorio di conciliazione né la procedura arbitrale, con conseguente improcedibilità della domanda giudiziale.

Nel merito, la convenuta ha contestato la debenza delle somme richieste, deducendo che, secondo gli accordi contrattuali contenuti negli ordini richiamati, il pagamento delle fatture era subordinato all'approvazione dei SAL e all'esibizione di idonea documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi relativi al versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dovute in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto.

Ha inoltre richiamato l'art. 6 degli ordini, relativo alla garanzia, sostenendo che, al termine dei lavori e prima del pagamento dell'ultima quota, era onere della ditta rilasciare a *Controparte_1* la dichiarazione di responsabilità; ha quindi dedotto che la fattura di cui parte attrice lamentava il mancato pagamento non era stata corredata dalla documentazione richiesta, e in particolare dalla dichiarazione di responsabilità.

Sulla base di tali deduzioni, *Controparte_1* ha concluso, in via preliminare, per la declaratoria di improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e dell'arbitrato e, nel merito, per il rigetto della domanda di pagamento, con vittoria di spese da attribuirsi ai procuratori anticipatari.

3. Con ordinanza del 20 ottobre 2021, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14 ottobre 2021, il precedente giudice istruttore ha rigettato l'eccezione relativa alla clausola compromissoria, rilevando che la convenuta, costituitasi tardivamente, era incorsa nelle preclusioni previste dall'art. 167, comma 2, c.p.c.; con la medesima ordinanza sono stati concessi alle parti i termini ex art. 183 c.p.c. decorrenti dal 10 aprile 2022. Indi, rigettate le richieste istruttorie formulate dalla convenuta nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21 gennaio 2025, poi differita per esigenze di ruolo dapprima al 5 maggio 2026 e poi per discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. al 25 giugno 2026. Quindi, acquisite le autorizzate note scritte, è giunta alla decisione del Tribunale.

Motivi della decisione.

1. Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea, riproposta da *Controparte_1* anche negli scritti successivi alla comparsa di costituzione e risposta.

L'eccezione non può essere accolta.

La società convenuta ha dedotto che gli ordini n. 1595 del 12 settembre 2017 e n. 1770 del 9 ottobre 2017 prevedevano, all'art. 10, un tentativo obbligatorio di riconciliazione bonaria tra le parti e, in caso di mancato accordo, il deferimento della controversia ad arbitrato; ha quindi sostenuto che il mancato previo esperimento di tali procedure determinerebbe l'improcedibilità della domanda proposta da *Parte_1*

Tuttavia, con ordinanza del 20 ottobre 2021, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14 ottobre 2021, il precedente giudice istruttore ha già rigettato l'eccezione relativa alla clausola compromissoria, rilevando che la convenuta, costituitasi tardivamente, era incorsa nelle preclusioni previste dall'art. 167, comma 2, c.p.c.

La questione deve, pertanto, ritenersi superata alla luce della richiamata ordinanza.

In ogni caso, va ribadito che l'eccezione fondata sull'esistenza di una clausola compromissoria o di una pattuizione negoziale derogatoria della cognizione ordinaria non è rilevabile d'ufficio, ma deve essere tempestivamente proposta dalla parte interessata.

Tale conclusione è coerente con i principi già valorizzati nei precedenti dell' **CP_3** in materia di clausola compromissoria. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il carattere rituale o irrituale dell'arbitrato deve essere desunto dalla volontà delle parti, dovendosi verificare se esse abbiano inteso demandare agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, con formazione di un lodo suscettibile di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., ovvero abbiano inteso affidare agli arbitri una composizione negoziale della controversia, riconducibile alla volontà delle parti stesse (Cass. 1 aprile 2011, n. 7574; Cass. 21 luglio 2010, n. 17114; Cass. 12 ottobre 2009, n. 21585; Cass. 6 febbraio 2009, n. 2988; Cass. 2 luglio 2007, n. 14972).

È stato altresì precisato che, nel dubbio, deve optarsi per l'irritualità dell'arbitrato, atteso che l'arbitrato rituale introduce una deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria (Cass. 17 gennaio 2001, n. 562; Cass. 23 giugno 1998, n. 6248).

Dalla qualificazione dell'arbitrato discendono rilevanti conseguenze processuali, poiché l'esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale non configura una questione di giurisdizione, ma una questione di merito, dalla quale deriva l'improponibilità della domanda, mentre l'esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato rituale comporta una pronuncia di incompetenza (Cass. 27 ottobre 2008, n. 25770; Cass. 30 maggio 2007, n. 12684; Cass. 4 novembre 2004, n. 21139; Cass. 14 novembre 2002, n. 16044).

In ogni caso, l'improponibilità o l'incompetenza derivante dalla previsione di una clausola compromissoria non è rilevabile d'ufficio, ma soltanto su eccezione della parte interessata, sicché la relativa questione resta soggetta alle ordinarie preclusioni processuali (Cass. 4 marzo 2011, n. 5265).

2. Né può essere accolta la richiesta, formulata dalla convenuta nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., di disporre la mediazione delegata tra le parti.

La controversia è stata introdotta nel 2021, ha già superato la fase di trattazione e la fase istruttoria, le richieste istruttorie sono state rigettate e la causa è stata più volte ritenuta matura per la decisione. In tale contesto, la richiesta di disporre un ulteriore tentativo di definizione conciliativa, oltre a porsi

in continuità con l'eccezione preliminare già rigettata, non appare funzionale alla più celere e utile definizione della controversia.

3. Nel merito, la domanda proposta da *Parte_1* è fondata e deve essere accolta.

Parte attrice ha agito per ottenere la condanna di *Controparte_1* al pagamento della somma di euro 29.243,64, portata dalla fattura n. 22 del 28 dicembre 2018, deducendo di avere eseguito, su incarico della convenuta, prestazioni di posa in opera di impianti e condotte di acqua per imbarcazioni nell'ambito della commessa Costr. 6254, ordine n. 1595 del 12 settembre 2017, presso lo stabilimento Fincantieri di Ancona, e dell'ordine n. 1770 del 9 ottobre 2017, presso lo stabilimento Fincantieri di Marghera.

La convenuta non ha specificamente negato l'esistenza del rapporto negoziale tra le parti, né l'avvenuto affidamento a *Pt_1* *Parte_1* delle prestazioni indicate negli ordini richiamati, ma ha contestato la debenza del saldo, deducendo che il pagamento dell'ultima fattura sarebbe stato subordinato all'approvazione dei SAL e all'esibizione della dichiarazione di responsabilità prevista dall'art. 6 degli ordini.

Il *thema decidendum* è, dunque, circoscritto alla verifica dell'esigibilità del credito azionato da *Parte_1* e, in particolare, alla fondatezza o meno della difesa della convenuta secondo cui la fattura n. 22/2018 non sarebbe stata corredata dalla documentazione contrattualmente richiesta.

4. La difesa della convenuta non è idonea a paralizzare la pretesa creditoria.

In primo luogo, deve rilevarsi che *Parte_1* nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., ha contestato l'assunto avversario, deducendo di avere regolarmente prodotto la dichiarazione richiesta, e ha richiamato, a tal fine, la dichiarazione sostitutiva relativa alle ritenute sui redditi dei dipendenti, contenente anche indicazioni sui versamenti IVA eseguiti nel 2018.

Parte attrice ha inoltre evidenziato che i lavori commissionati erano stati regolarmente consegnati e che *Controparte_1* non aveva formulato contestazioni in ordine alla qualità degli stessi.

Tale deduzione assume rilievo nel caso concreto, poiché la stessa convenuta, pur opponendo la mancata produzione della documentazione richiesta, non ha allegato specifici vizi dell'opera, difformità esecutive, contestazioni tecniche, mancata ultimazione delle lavorazioni o rifiuto dell'opera da parte del committente finale.

In altri termini, la contestazione di *Controparte_1* non investe in modo specifico l'esecuzione della prestazione da parte di *Parte_1* ma si incentra sulla pretesa mancanza della documentazione contrattualmente prevista ai fini del pagamento dell'ultima quota.

Tuttavia, a fronte della produzione documentale richiamata dall'attrice e dell'allegazione dell'avvenuta esecuzione dei lavori, gravava sulla convenuta, che intendeva opporre un fatto impeditivo o sospensivo dell'obbligo di pagamento, l'onere di allegare e provare in modo specifico quali documenti fossero concretamente mancanti, in quale momento fossero stati richiesti, se e quando la fattura fosse stata rifiutata per tale ragione, nonché se l'asserita mancanza avesse impedito il controllo o l'approvazione della prestazione.

Tale prova non è stata fornita.

Controparte_1 si è limitata a dedurre, in termini sostanzialmente assertivi, che la fattura n. 22/2018 non sarebbe stata corredata dall'approvazione dei SAL e dalla dichiarazione di responsabilità richiesta, ma non ha prodotto elementi documentali idonei a dimostrare di avere tempestivamente contestato la fattura per tale ragione, di avere richiesto l'integrazione documentale mancante, di avere rifiutato il pagamento per carenze specificamente indicate, ovvero di avere subordinato il saldo a un preciso adempimento rimasto ineseguito nonostante richiesta della committente.

5. Le richieste istruttorie formulate dalla convenuta non conducono a un diverso esito.

All'udienza cartolare del 29 giugno 2023 sono state rigettate le richieste istruttorie articolate da parte convenuta nella seconda memoria *ex art.* 183, comma 6, c.p.c., essendo stati ritenuti i relativi capi di natura documentale.

Tale valutazione appare condivisibile anche in questa sede, atteso che i capitoli di prova articolati dalla convenuta avevano ad oggetto circostanze relative alla produzione della dichiarazione di responsabilità e all'emissione della fattura dopo l'approvazione dei SAL, ossia profili che, per loro natura, avrebbero dovuto trovare riscontro nella documentazione contrattuale, amministrativa e contabile del rapporto.

6. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi provato, secondo il criterio del più probabile che non, che *Parte_1* abbia eseguito le prestazioni oggetto degli ordini richiamati e che *Controparte_1* non abbia adempiuto all'obbligo di pagamento della fattura n. 22 del 28 dicembre 2018, dell'importo di euro 29.243,64.

La domanda attorea deve, pertanto, essere accolta e *Controparte_1* deve essere condannata al pagamento, in favore di *Parte_1* della somma di euro 29.243,64, oltre interessi di mora *ex d.lgs. 231/2002* dalla scadenza della fattura fino al soddisfo.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e devono essere poste a carico di *CP_1*
[...]

La liquidazione sarà effettuata, in assenza del deposito di specifica *notula*, come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato, avuto riguardo al valore della controversia, pari a euro 29.243,64, alla natura interamente documentale della causa, all'attività processuale effettivamente svolta e allo schema semplificato di decisione adottato.

Le spese vanno poi distratte in favore del difensore di parte attrice, avv. Maurizio Grio, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da *Parte_1* in persona del legale rappresentante *p.t.*, nei confronti di *Controparte_1* in persona del legale rappresentante *p.t.*, ogni diversa istanza, eccezione, domanda e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:

1. accoglie la domanda proposta da *Parte_1* e, per l'effetto, condanna *CP_1*
[...] in persona del legale rappresentante *p.t.*, al pagamento, in favore di *Parte_1*
in persona del legale rappresentante *p.t.*, della somma di **euro 29.243,64**, oltre interessi di mora *ex d.lgs. 231/2002* dalla scadenza della fattura n. 22 del 28 dicembre 2018 sino al soddisfo;
2. condanna *Controparte_1* in persona del legale rappresentante *p.t.*, alla refusione, in favore di *Parte_1* in persona del legale rappresentante *p.t.*, delle spese di lite, che liquida in **euro 545,00 per esborsi** ed **euro 3.809,00** per compensi professionali, di cui euro 851,00 per la fase di studio, euro 602,00 per la fase introduttiva, euro 903,00 per la fase istruttoria ed euro 1.453,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Maurizio Grio, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Nola, il 25.06.2026

Il Giudice

(dott.ssa Donatella Cennamo)